

REGOLAMENTO PER I COLLABORATORI LINGUISTICI AI SENSI DELL'ART. 4
DELLA LEGGE 21.06.1995, N. 236

Art. 1

L'Università degli Studi di Foggia, per le esigenze di supporto alle attività didattiche connesse all'apprendimento delle lingue può avvalersi di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, così come previsto dall'art. 4 della Legge 21.06.1995, n. 236.

Art. 2

Gli Organi deliberanti delle Facoltà interessate inoltrano a questa Amministrazione analitica richiesta contenente le motivazioni volte ad evidenziare la necessità di assunzione, la durata del rapporto di lavoro, l'impegno di lavoro a tempo pieno o parziale, il settore scientifico disciplinare connesso alla lingua interessata.

Le assunzioni sono subordinate all'approvazione degli Organi Accademici di questa Università. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente normativa gravano sui fondi del bilancio dell'Università.

Art. 3

Il contratto individuale di lavoro subordinato di diritto privato stipulato per le finalità di cui all'art. 1 può essere a tempo indeterminato, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo, ovvero a tempo determinato per la durata massima di anni cinque, per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale o correlate a programmi di attività di durata temporanea, con impegni di lavoro per ambedue le tipologie a tempo pieno o a tempo parziale.

Il termine del contratto di lavoro a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, su richiesta degli Organi deliberanti delle Facoltà interessate, previa deliberazione degli Organi Collegiali dell'Ateneo, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata inizialmente stabilita, quando la proroga sia richiesta per esigenze contingenti ed imprevedibili e le stesse si riferiscano alla medesima attività per la quale il contratto è stato stipulato. In ogni caso, la durata del contratto di lavoro a tempo determinato, inclusa l'eventuale proroga, non può superare il periodo massimo suindicato e si risolve automaticamente alla scadenza del termine fissato.

Art. 4

Le assunzioni sono effettuate tramite selezione pubblica, per titoli ed esami, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando indicherà il numero dei posti, la durata del rapporto di lavoro, l'impegno di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, il settore scientifico-disciplinare connesso alla lingua interessata, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti, il titolo di studio adeguato alle funzioni da svolgere, il termine e le modalità di presentazione delle domande, l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove, il programma d'esame, le tipologie dei titoli valutabili ed il loro punteggio, nonché quant'altro previsto dalla normativa vigente. Le prove d'esame tenderanno ad accertare l'attitudine dei candidati a svolgere l'attività di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti e consisteranno in:

- discussione dei titoli presentati dal candidato
- una prova pratica, volta ad accertare quanto sopra indicato, concernente la presentazione di una unità didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo, estratto a sorte fra i tre proposti dalla Commissione.

Sono valutabili le seguenti tipologie di titoli, purché corrispondenti alle attività lavorative previste per i Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre:

- documentata attività didattica presso pubbliche amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici stranieri ovvero presso istituzioni private italiane e straniere
- corsi di specializzazione, perfezionamento ed aggiornamento
- altri titoli specifici relativi all'insegnamento delle lingue.

Art. 5

La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando.

Art. 6

L'Università, in conformità all'art. 4, 4° comma, della legge 21.06.1995, n. 236, procede annualmente alla verifica delle attività svolte e dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio su tale verifica, affidata ad un'apposita Commissione, nominata dal Consiglio di Facoltà. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti Organi Accademici costituisce per l'Università giustificato motivo di recesso.

Art. 7

I compiti e le responsabilità dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, nonché il trattamento economico, sono determinati da apposito Contratto Collettivo di Ateneo, ricettivo degli accordi tra la Delegazione di parte pubblica e le Rappresentanze sindacali.

Art. 8

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.